

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CERRETI, MARIOTTI, FABIANI, BITOSSO e ADAMOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° NOVEMBRE 1963

Misure a favore dei terremotati per il riscatto degli alloggi costruiti con i fondi statali

ONOREVOLI SENATORI. — La complessa disciplina che riguarda le case popolari ed economiche nelle località colpite dai terremoti ha sino ad ora impedito la sollecita assegnazione in proprietà delle case popolari ed economiche in un certo numero di Comuni e specialmente nella zona sismica del Mugello (Firenze).

Tale disciplina è contenuta nella parte seconda, Titolo I, del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Il richiamato testo unico, ai fini dell'assegnazione degli alloggi nei Comuni colpiti dai terremoti, stabilì, agli articoli 255 e seguenti, una serie di requisiti indispensabili per ottenere l'assegnazione (residenza nel Comune all'epoca del terremoto; alloggio in baracche o in ricoveri provvisori; domicilio e residenza nel Comune anteriormente all'11 settembre 1923 per i mutilati e gli invalidi di guerra, eccetera), nonché una particolare procedura per l'assegnazione mediante la compilazione di elenchi degli aventi diritto ed il funzionamento di speciali commissioni comunali.

D'altra parte l'articolo 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, portante norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico, esclude dalla disciplina gli alloggi costruiti o da costruire a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo, per i quali le vigenti disposizioni già prevedevano l'acquisto della proprietà da parte degli assegnatari, come appunto avviene per le case costruite nei Comuni colpiti dai terremoti, comprese nelle richiamate norme del testo unico del 28 aprile 1938, n. 1165.

Considerate, quindi, le difficoltà attualmente esistenti per l'assegnazione in proprietà delle case costruite nelle località colpite dai terremoti e sulla base degli intenti perseguiti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, si è ritenuto opportuno di presentare il seguente disegno di legge per permettere la sollecita assegnazione delle case costruite nelle località colpite dai terremoti, mediante il superamento della disciplina dettata in materia dal testo unico del 1938.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli alloggi costruiti dallo Stato nelle località colpite dai terremoti sono, a richiesta, ceduti tutti in proprietà agli assegnatari che li occupino alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla procedura e dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 255 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 2.

Le domande per l'assegnazione in proprietà di detti alloggi debbono essere presentate al Ministero dei lavori pubblici entro il 31 dicembre 1964.

Art. 3.

L'articolo 257 ed il primo comma dell'articolo 265 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sono abrogati.

Art. 4.

I prezzi degli alloggi che dovranno essere corrisposti dagli acquirenti saranno determinati dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi degli articoli 258 e 259 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 5.

In caso di mancato esercizio della facoltà di riscatto di cui all'articolo 1 della presente legge, gli alloggi, che si renderanno in tal modo disponibili, verranno trasferiti all'Istituto autonomo delle case popolari.